

**DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE** (Ed. 23/09/2019)

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa per l'adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita PLURIFONDS.

ITAS VITA S.p.A., soggetto istitutore del fondo pensione, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente documento, valido a decorrere dal 1° gennaio 2015.

**1. REGIME FISCALE DEL FONDO**

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'20%, ridotta al 12,50% per la parte di risultato netto derivante da investimenti in titoli pubblici ed equiparati.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *withe list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato dal fondo, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

**2. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI**

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi pensione su base volontaria, ovvero in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro.

Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.

Fermo restando il limite di 5.164,57 euro, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

**Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007**

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui.

Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato al fondo pensione.

### **Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni**

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme concorrono a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.164,57 euro. Sulle somme reintegrate eccedenti il predetto limite, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

### **Trattamento dei premi di contribuzione**

L'agevolazione fiscale dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (premi di produttività) sono descritti nella legge di stabilità 2016 (l. 205/2015).

Qualora il lavoratore decida di trasformare tutto o parte del premio di produttività in contribuzione a una forma pensionistica complementare, i relativi importi non sono soggetti all'imposta sostitutiva al 10% e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, anche se eccedenti i *plafond* di deducibilità di 5.164,57 euro o di 7.746,86 euro applicabile ai neo-occupati dal 1° gennaio 2007.

I premi di produttività convertiti in contributi di previdenza complementare non concorrono a formare neanche la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione della imposizione sostitutiva con aliquote dal 15 al 9% di cui al comma 6 dell'art. 11 del d.lgs. 252/2005.

L'esenzione del premio di produttività versato al fondo pensione opera non solo in caso di erogazione della prestazione pensionistica complementare in senso stretto ma anche in relazione alle altre tipologie di prestazioni quali anticipazioni o riscatti e per ultimo anche per la Rita (rendita integrativa temporanea anticipata).

Tale esenzione è riconosciuta ai contributi per un importo massimo di 3.000,00 euro aumentato a 4.000,00 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale del 26 marzo 2016.

### **Conferimento del TFR pregresso**

Sulla base delle disposizioni dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ovvero sulla base di un accordo individuale tra il lavoratore e il datore di lavoro è possibile destinare al Fondo il c.d. "TFR pregresso", ovvero le quote di trattamento di fine rapporto già maturate e accantonate presso datore di lavoro o Inps (al fondo di Tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 756 della legge n. 296 del 2006).

Per espressa previsione dell'articolo 19, comma 4, del TUIR, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari non costituiscono anticipazioni e, pertanto, non sono imponibili come tali. Conseguentemente, il trasferimento al fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento.

Le somme versate al Fondo concorrono ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al Fondo con quella in cui l'aderente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Gli importi versati a titolo di TFR pregresso concorrono a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 31 dicembre 2000, quello maturato dopo il 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2007, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo antecedente il 1° gennaio 2007 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione al Fondo i periodi di formazione del TFR. Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualifica di "vecchio iscritto" per gli aderenti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR pregresso.

### **Comunicazioni dell'aderente**

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica,

ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

### 3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

**Relativamente ai montanti accumulati dal 1° gennaio 2007**, le prestazioni erogate sia in forma di capitale che in forma di rendita, le anticipazioni e i riscatti sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

**Alle prestazioni riferibili ai montanti accumulati entro il 31 dicembre 2006**, si applica il regime tributario vigente alla predetta data (decreto legislativo n.124 del 1993 e decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000).

#### Prestazioni in capitale

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili nel limite massimo del 50 per cento del montante finale accumulato <sup>1</sup>) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali <sup>2</sup>.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

**I vecchi iscritti** (lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992) hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

|  | Montante maturato    | al 31/12/2000  | dal 01/01/2001 al 31/12/2006 | dal 01/01/2007              |
|--|----------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| Nuovi iscritti   | In forma di capitale | Tassazione separata  | Tassazione separata          | Aliquota dal 15% fino al 9% |
| Vecchi iscritti  | In forma di capitale | Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%) | Tassazione separata          | Tassazione separata         |
| Vecchi iscritti (che scelgono il nuovo regime fiscale) | In forma di capitale | Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%) | Tassazione separata          | Aliquota dal 15% fino al 9% |

#### Prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della Rendita integrativa temporanea anticipata è assoggettata ad una ritenuta a titolo definitivo con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% (aliquota minima = 9%).

L'aderente può decidere quanto montante accumulato impegnare a titolo di "rendita integrativa temporanea anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.

<sup>1</sup> Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

<sup>2</sup> La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla precedente disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale l'aderente conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA, il montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere gestito dal fondo pensione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Salvo diversa volontà dell'aderente, da esprimersi al momento della richiesta di RITA, tale montante dovrà essere spostato nel comparto più prudente del fondo pensione.

Esempio:

Calcolo della prima rata di RITA per un aderente al quale mancano 5 anni alla pensione di vecchiaia:

- posizione individuale maturata 100.000 €
- quota da convertire in RITA: 100%
- rata annuale lorda: 100.000€ / 5 anni = 20.000 € all'anno.

Nota: L'importo lordo annuo sarà suddiviso secondo il tipo di rateazione selezionato.

Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

| Montante frazionato | al 31/12/2000  | dal 01/01/2001 al 31/12/2006   | dal 01/01/2007   |
|---------------------|--|--|--|
| RITA                | Tassazione sostitutiva con aliquota del 15% con eventuale riduzione fino al 9% | Tassazione sostitutiva con aliquota del 15% con eventuale riduzione fino al 9% | Tassazione sostitutiva con aliquota del 15% con eventuale riduzione fino al 9% |

NB: a seguito della tassazione sostitutiva con aliquota del 15/9%, l'aderente, in fase di dichiarazione dei redditi, potrà optare per la *tassazione ordinaria* che in casi particolari, potrebbe essere ancora più vantaggiosa. Prima della scelta è consigliabile una consulenza con il proprio intermediario.

## Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad una tassazione differente in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al fondo pensione richieda un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali<sup>3</sup>.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento<sup>4</sup>.

Sulle somme erogate a titolo di anticipazioni richieste per ulteriori esigenze dell'aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento<sup>5 6</sup>.

<sup>3</sup> L'anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata al momento della richiesta.

<sup>4</sup> L'anticipazione può essere richiesta decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata.

<sup>5</sup> L'anticipazione può essere richiesta decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata.

| Montante maturato                    | al 31/12/2000       | dal 01/01/2001 al 31/12/2006 | dal 01/01/2007              |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Spese sanitarie                      | Tassazione separata | Tassazione separata          | Aliquota dal 15% fino al 9% |
| Acquisto/Ristrutturazione prima casa | Tassazione separata | Tassazione separata          | Aliquota del 23%            |
| Ulteriori esigenze                   | Tassazione separata | Tassazione separata          | Aliquota del 23%            |

## Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti, viene operata un ritenuta a titolo definitivo con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa;
- per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo);
- per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica;

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

| Tipo di riscatto              | Montante maturato   | al 31/12/2000       | dal 01/01/2001 al 31/12/2006 | dal 01/01/2007         |
|-------------------------------|---|---------------------|------------------------------|------------------------|
| Riscatto del 100%             | Cessazione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi                                | Tassazione separata | Tassazione ordinaria         | Aliquota dal 15% al 9% |
|                               | Cessazione del rapporto di lavoro per cause <b>non</b> dipendenti dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi                     | Tassazione separata | Tassazione separata          | Aliquota dal 15% al 9% |
|                               | Invalità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo  | Tassazione separata | Tassazione separata          | Aliquota dal 15% al 9% |
|                               | per morte dell'aderente   | Tassazione separata | Tassazione separata          | Aliquota dal 15% al 9% |
| Riscatto del 100% o 80% o 50% | Cessazione del lavoro e perdita dei requisiti per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento ecc.)               | Tassazione separata | Tassazione ordinaria         | Aliquota del 23%       |
| Riscatto del 100% o 80% o 50% | Cessazione del lavoro e perdita dei requisiti per cause <b>non</b> dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento azienda ecc.) | Tassazione separata | Tassazione separata          | Aliquota del 23%       |

| Tipo di riscatto | Montante maturato  | al 31/12/2000       | dal 01/01/2001 al 31/12/2006 | dal 01/01/2007         |
|------------------|--|---------------------|------------------------------|------------------------|
| Riscatto del 50% | Cessazione del rapporto di lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi            | Tassazione separata | Tassazione ordinaria         | Aliquota dal 15% al 9% |
|                  | Cessazione del rapporto di lavoro per causa <b>non</b> dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi | Tassazione separata | Tassazione separata          | Aliquota dal 15% al 9% |
|                  | Mobilità   | Tassazione separata | Tassazione separata          | Aliquota dal 15% al 9% |
|                  | Cassa integrazione ordinaria / straordinaria con cessazione del lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti                | Tassazione separata | Tassazione ordinaria         | Aliquota dal 15% al 9% |

<sup>6</sup> La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla precedente disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale.

|  |  |                     |                     |                        |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------------|
|  | Cassa integrazione ordinaria / straordinaria con cessazione del lavoro per causa <b>non</b> dipendente dalla volontà delle parti | Tassazione separata | Tassazione separata | Aliquota dal 15% al 9% |
|  | Cassa integrazione ordinaria / straordinaria a zero ore e della durata minima di 12 mesi   | Tassazione separata | Tassazione separata | Aliquota dal 15% al 9% |

### Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

### Prestazioni in forma periodica (rendita)

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali<sup>7</sup>.

Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta **decorsi 35 anni** di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Il rendimento finanziario maturato in corso di erogazione è assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 26% al momento del pagamento della prestazione, ridotta al 12,50% in relazione al rendimento riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

|                     |   |                              |   |
|---------------------|---|------------------------------|---|
| Montante maturato   | al 31/12/2000                                   | dal 01/01/2001 al 31/12/2006 | dal 01/01/2007  |
| In forma di rendita | Tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile | Tassazione ordinaria         | Aliquota dal 15% fino al 9% (aliquota del 26%/12,5% su rivalutazione della rendita) |

<sup>7</sup> La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla precedente disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione ordinaria per le prestazioni in rendita.